

CONTRATTO PER ACQUISIZIONE FINANZIAMENTO A SUPPORTO DEL

PROGETTO "....."

TRA

L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI (in seguito

denominata "**Azienda**"), con sede a Firenze, Largo

Brambilla n° 3, (P.I. n.04612750481) in persona del

Direttore Generale Dr. Rocco Donato Damone nato a Tolve

(PZ) il 29/02/1956, domiciliato per la carica nella sede

della stessa Azienda Ospedaliera,

E

....., (in seguito denominato **FINANZIATORE**) con

sede in, p.IVA, codice fiscale e iscrizione al registro

delle imprese di N. , capitale sociale (/00) Euro

i.v., , in persona del legale rappresentante....

domiciliato per la carica presso la sede stessa della ...

Congiuntamente le Parti

PREMESSO CHE:

- L'Azienda, a seguito del provvedimento del

Direttore Generale n. , ha pubblicato un avviso

per manifestazione pubblica di interessi allo scopo

di reperire finanziamenti per realizzare il

progetto ".....", promosso dalla propria

struttura di

- gli importi richiesti per la realizzazione del

progetto sono pari a euro, più la quota di competenza aziendale;

- il FINANZIATORE, esaminata la richiesta di contributo e appurato l'alto valore del progetto in relazione alle finalità aziendali, intende corrispondere all'Azienda a supporto della sua realizzazione la somma complessiva di Euro (/00), a titolo di erogazione liberale;

- il Direttore Generale con lo stesso provvedimento n. ha delegato all'acquisizione dei finanziamenti proposti il Direttore della Unità Operativa Gestione Attività libero professionale e Area a Pagamento;

- il Direttore della Unità Operativa Gestione Attività libero professionale e Area a Pagamento, con provvedimento dirigenziale n. e con la firma del presente contratto formalizza l'acquisizione degli importi e il piano di utilizzo, le cui modalità operative e i rapporti con il finanziatore sono definiti dal presente contratto.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO E DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il FINANZIATORE corrisponderà all'Azienda la somma di Euro (/00) a titolo di erogazione liberale per

il finanziamento del progetto di "...", promosso
dalla Struttura aziendale di

2. Il progetto si svolgerà presso sotto la
direzione di

ART. 2 - FINANZIATORE

Il FINANZIATORE verserà il contributo di Euro
(/00) entro 30 giorni dalla stipula del presente
contratto, direttamente all'Azienda, mediante bonifico
bancario intestato al Tesoriere della medesima (IBAN
IT06V0306902887100000046016) presso Banca Intesa San
Paolo SPA - Centro Tesorerie - via Bufalini n. 4,
50121 Firenze, indicando nella **causale: Manifestazione
di interessi per il Progetto "___" approvato con
provvedimento DG n. .** L'Azienda provvederà ad inviare
di seguito apposita quietanza.

ART. 2 - AZIENDA

1. L'Azienda si impegna:

- a rispettare i termini di durata del progetto, fatti
salvi imprevedibili ritardi, le cui ragioni verranno
tempestivamente rese note al FINANZIATORE;
- a comunicare al finanziatore eventuali eventi che
compromettano la realizzazione del progetto, tenuto
conto che le somme non utilizzate saranno rese
disponibili alla Struttura proponenteper un
ulteriori progetti da essa promossi.

2. L'Azienda renderà trasparente l'esito del progetto realizzato con il contributo del finanziatore attraverso la pubblicazione nel sito istituzionale nell'apposita sezione "Manifestazione di interesse per finanziamenti di progetti aziendali".

3. L'Azienda dichiara e garantisce che il progetto non è una sperimentazione clinica o uno studio osservazionale ai sensi del D.lgs. n. 211/2003 nè un programma di supporto diretto al paziente e non comporta l'acquisto di prodotti medicinali, dispositivi medici, macchinari diagnostici o altro materiale destinato all'erogazione di servizi e prestazioni sanitarie difformi da quelle normalmente effettuate dall'Azienda.

ART. 4 - TRASPARENZA

1. Il FINANZIATORE è tenuto a fornire tutte le informazioni richieste dal D.Lgs n. 33/2013, ai fini dell'adempimento dei relativi obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale della Azienda.

ART. 5 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

2. I dati forniti dalle Parti, e relativi ai soggetti che svolgono le attività dedotte in contratto e a quelli che effettuano attività amministrative funzionali alla gestione del rapporto contrattuale,

saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 5, paragrafo 1 del GDPR. Il conferimento di tali dati tra le Parti è obbligatorio al fine di adempiere a tutti gli obblighi comunque connessi alla gestione ed esecuzione del rapporto instaurato con il presente contratto. Le Parti si danno reciprocamente atto che le persone che agiscono per loro conto sono state informate sull'utilizzo dei propri dati personali.

ART. 6 - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONFLITTO DI INTERESSI

1. Il FINANZIATORE assicura di aver adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo ed un codice di condotta, che ne forma parte integrante, ai sensi della normativa che disciplina la responsabilità delle società e degli enti (D.Lgs. n. 231/2001) e di agire nel pieno rispetto delle normative vigenti, ivi comprese le norme anticorruzione.

2. Le Parti dichiarano di agire, per quanto applicabile, nel pieno rispetto del:

- Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (DPR n. 62/2013);

- Normativa nazionale sulla prevenzione della corruzione e per la trasparenza (L. n. 190/2012, successivi decreti attuativi e normativa di riferimento);

- Modello di organizzazione, gestione e controllo del FINANZIATORE e del Codice di condotta (consultabile sul sito.....), in quanto compatibile.

ART. 7 - VALIDITÀ DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto ha validità dalla sottoscrizione delle Parti fino alla chiusura del progetto aziendale. È espressamente escluso il tacito rinnovo.

ART. 8 - RISOLUZIONE E RECESSO

1. L'Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di risolvere il contratto unilateralmente ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, senza alcuna penalità, qualora:

a. ritenga possa derivare un conflitto di interesse fra l'attività pubblica e quella privata;

b. ravvisi un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle sue iniziative o attività;

c. vi siano notizie, anche di stampa, circostanze di fatto o procedimenti giudiziari da cui si possa ragionevolmente desumere una violazione

dell'art. 6 o parte di esso.

2. Le Parti concordano di applicare al presente contratto la normativa prevista dagli artt. 1453 e ss. del codice civile in quanto compatibili.

3. Le Parti possono recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto, entro 7 giorni dal termine di cui all'art. 3, a mezzo pec ai seguenti indirizzi:

Azienda: aoucareggi@pec.it

Finanziatore:.....

ART. 9 - SPESE

1. Il presente contratto:

- è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, per il disposto dell'art.5 comma 2 DPR 131/1986;
- è soggetto a imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 all. A Tariffa, parte 1° DPR 642/1972 mediante apposizione di numero ... marche da bollo (una marca da sedici euro ogni quattro pagine di contratto) o richiamando il numero di autorizzazione (in caso di assolvimento virtuale).

ART. 10 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Le Parti si impegnano a risolvere in via bonaria tra loro qualsiasi controversia insorta sul presente contratto.

2. Le Parti, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n.

28/2010, potranno sottoporre la relativa controversia ad un preliminare tentativo di conciliazione in base al Regolamento Nazionale di Mediazione.

3. Le Parti, espressamente manifestano la loro volontà di devolvere la cognizione della causa al Foro di Firenze in via esclusiva, per ogni controversia insorta e collegata direttamente o indirettamente in merito all'interpretazione, validità, efficacia, esecuzione, recesso o risoluzione della presente contratto.

ART. 11 - NORME FINALI

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa rinvio alle vigenti disposizioni in materia.

2. L'entrata in vigore di disposizioni normative di legge, successive al presente contratto, che rechino una disciplina diversa da quella in esso prevista, comporta l'immediata caducazione delle disposizioni incompatibili e la diretta applicazione della disciplina sopravvenuta fino al relativo adeguamento.

ART. 12 - FIRMA

1. In base all'articolo 15, comma 2 bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e laddove applicabile, il

presente contratto è sottoscritto dalle P

2. arti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24

del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. Il presente contratto consta di n. articoli, n.

pagine ed è conservato agli atti dalla competente

Unità Operativa dell'Azienda.

Letto approvato e sottoscritto.

Firenze,

Per l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi

Direttore UO Attività Libero Professionale e Area a

Pagamento

Dott. Alessandro Comparini

FINANZIATORE (timbro e firma)

Le Parti, nel rispetto dell'art. 1341 del c.c.,

liberamente accettano in particolare le disposizioni

richiamate all'art 10 (Controversie e foro competente).

Firenze,....

Per l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi

Direttore UO Attività Libero Professionale e Area a

Pagamento

Dott. Alessandro Comparini

FINANZIATORE (timbro e firma)

